

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

Assicurazione veicoli a motore Flotta

Edizione 2020

Indice

A. Disposizioni comuni	3
1. Basi del contratto	3
2. Tipi di assicurazione.....	3
3. Veicolo assicurato.....	3
4. Quando e dove sono valide le sue assicurazioni?	3
5. Inizio e durata delle sue assicurazioni.....	3
6. Cambiamenti dei rischi.....	4
7. Franchigia.....	4
8. Revisioni unilaterali del contratto.....	4
9. Disdetta in caso di sinistro	4
10. Cambiamento del detentore.....	4
11. Sconto di flotta.....	4
12. Pagamento dei premi, rimborso dei premi, conteggio del premio e tasse.....	4
13. Partecipazione all'eccedenza dei premi.....	5
14. Deposito di targhe.....	5
15. Targhe trasferibili.....	5
16. Targhe professionali.....	5
17. Accettazione senza riserva della polizza.....	6
18. Rinuncia alla rivalsa in caso di negligenza grave.....	6
19. Comunicazioni a Generali e obbligo di notifica in caso di sinistro.....	6
20. Che succede se lei non rispetta il contratto?.....	6
21. Cessione e costituzione in pegno di diritti.....	6
22. Foro competente e diritto complementare.....	6
23. Protezione dei dati.....	7
24. Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie.....	7
B. Assicurazione responsabilità civile	7
25. Persone e veicoli assicurati.....	7
26. Copertura assicurativa.....	7
27. Prestazioni assicurate.....	7
28. Restrizioni della copertura assicurativa.....	7
29. Rischio lavoro.....	8
30. Gestione del danno.....	8
31. Diritto di rivalsa.....	8
32. Cross Liability.....	9

C. Assicurazione casco	9
33. Motivo dell'assicurazione	9
34. Tipi di assicurazione	9
35. Eventi assicurati	9
36. Assicurazioni complementari e prestazioni extra	10
37. Restrizioni della copertura assicurativa	10
38. Prestazioni assicurate	11
39. Prestazioni supplementari	12
40. Commissione arbitrale	12
41. Cessione e costituzione in pegno di diritti	12
42. Assicurazione casco preventiva	12
D. Assicurazione infortuni	13
43. Motivo dell'assicurazione	13
44. Persone assicurate	13
45. Persone non assicurate	13
46. Restrizioni della copertura assicurativa	13
47. Indennità giornaliera	13
48. Indennità giornaliera ospedaliera	13
49. Spese di cura	14
50. Decesso	14
51. Invalidità	15
52. Danneggiamento di bagagli e accessori	16
53. Malattie e infermità preesistenti	16
54. Cessione e costituzione in pegno di diritti	16
55. Relazioni con la responsabilità del detentore	16
E. Assistenza flotta	17
56. Generalità	17
57. Veicoli assicurati e persone assicurate	17
58. Quando e dove è valida l'assicurazione?	17
59. Circostanze eccezionali	17
60. Eventi assicurati	17
61. Indisponibilità del veicolo	18
62. Fornitura di una vettura a noleggio	18
63. Prestazioni di assistenza	18
64. Esclusioni	19
65. Assistance medica all'estero	19
66. Assistance medica in Svizzera	21
67. Restrizione dell'estensione della copertura (rel. agli artt. da 65 a 66 CGA)	21

A. Disposizioni comuni

1. Basi del contratto

La base del contratto di assicurazione è costituita dai seguenti documenti:

- la sua proposta
- la sua distinta del parco veicoli
- la sua polizza
- le condizioni generali e particolari
- eventuali aggiunte

2. Tipi di assicurazione

Il contratto può applicarsi a quattro assicurazioni:

- assicurazione di responsabilità civile,
- assicurazione casco,
- assicurazione infortuni,
- assistenza flotta

Nella sua polizza sono indicate le assicurazioni che lei ha stipulato (fra quelle elencate). I dettagli delle coperture di ogni veicolo sono riportati nella distinta del parco veicoli. Le condizioni generali delle sue assicurazioni sono indicate ai punti A (condizioni comuni), B (assicurazione di responsabilità civile), C (assicurazione casco), D (assicurazione infortuni) ed E (assistenza flotta).

3. Veicolo assicurato

I veicoli assicurati sono specificati nella vostra distinta del parco veicoli.

Spiegazione dei termini:

Veicolo descritto	Tipo di veicoli
Auto	Autovettura
Veicolo d'epoca	Autovettura di più di 30 anni
Moto	Moto/scooter
Veicolo utilitario	Altre tipologie di veicoli

Veicolo sostitutivo

Se l'Ufficio di circolazione le ha rilasciato l'autorizzazione per utilizzare temporaneamente la targa su un veicolo sostitutivo della stessa classe di prezzo, allora l'assicurazione è valida per quel veicolo sostitutivo (secondo l'art. 67 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)). Se è attiva un'assicurazione casco, allora in questo periodo il veicolo momentaneamente sostituito rimane assicurato contro incendi, furto e danni naturali. Per ottenere informazioni dettagliate può rivolgersi all'Ufficio di circolazione del suo cantone.

4. Quando e dove sono valide le sue assicurazioni?

Le sue assicurazioni sono valide in Svizzera, in tutti i Paesi UE e SEE e anche in Andorra. L'assicurazione casco è valida anche in Kosovo. Se vuole andare in Paesi europei che non sono membri UE o SEE, allora deve prima chiedere a Generali una carta verde aggiornata. L'assicurazione non è valida per i Paesi o i territori cancellati o esclusi dalla carta verde.

Se in alcuni Paesi (ad esempio Kosovo) deve essere stipulata un'assicurazione di confine di responsabilità civile, allora tale assicurazione sarà l'unica assicurazione valida. I premi e i costi dell'assicurazione di confine sono a suo carico. Nei trasporti interoceanici le sue assicurazioni sono valide solo se il punto di partenza e di arrivo sono all'interno dell'area di validità. In determinati Paesi è necessario anche stipulare un'assicurazione obbligatoria di confine.

Se trasferisce il suo domicilio dalla Svizzera all'estero, allora le sue assicurazioni non saranno più valide. Se per il suo veicolo assicurato ottiene una targa estera, allora le sue assicurazioni non saranno più valide. In tal caso le sue assicurazioni si estinguono al più tardi alla fine dell'anno assicurativo. Se vuole sciogliere le assicurazioni prima, deve mettersi in contatto con Generali e consegnare le sue targhe svizzere.

5. Inizio e durata delle sue assicurazioni

Il contratto è valido per il periodo indicato nella polizza. La copertura assicurativa vale per i danni causati in questo periodo di tempo.

L'assicurazione di responsabilità civile e l'assicurazione casco preventiva (secondo l'art. 42 delle CGA) sono valide dal giorno del rilascio dell'attestato di assicurazione di Generali e se le autorità hanno concesso l'autorizzazione per il veicolo. L'assicurazione casco e l'assicurazione infortuni iniziano il giorno indicato nella sua polizza. Se però Generali le ha inviato una conferma scritta, iniziano alla data indicata in quella conferma scritta.

Prima di inviare la polizza o la conferma scritta, Generali può rifiutare per iscritto la sua proposta. La copertura assicurativa provvisoria non è più valida tre giorni dopo aver ricevuto la comunicazione di rifiuto della proposta. Per il periodo della copertura assicurativa provvisoria deve pagare il premio in misura proporzionale.

Se la modifica fa ridurre il premio, può modificare l'assicurazione casco solo dopo un periodo ininterrotto di un anno. Ciò vale indipendentemente dalla durata prevista del contratto.

Se il contratto non è stato disdetto per iscritto tre mesi prima della scadenza, da lei o da Generali, il contratto si rinnova per un anno. Noi definiamo questo anno «anno assicurativo». Se ha stipulato un contratto inferiore a un anno, il contratto si estingue il giorno indicato nella polizza.

6. Cambiamenti dei rischi

Nel corso della durata del contratto i rischi possono cambiare. Questi cambiamenti devono essere comunicati immediatamente per iscritto a Generali. Se i rischi diminuiscono, ridurremo subito il premio, appena riceveremo la sua comunicazione. Se i rischi aumentano, la sua assicurazione comprenderà anche i nuovi rischi, a condizione che ci abbia inviato la comunicazione relativa al cambiamento. Se Generali non vuole assicurare i rischi aumentati, dobbiamo disdire il contratto al massimo 14 giorni dopo aver ricevuto la sua comunicazione. Se non ci comunica la modifica, non siamo più vincolati al contratto.

7. Franchigia

1. Per ogni sinistro pagato da Generali deve pagare la franchigia prevista nel contratto o distinta del parco veicoli. Generali conteggerà la franchigia con le prestazioni o emetterà una fattura. Se lei non paga questa fattura entro quattro settimane, riceverà una diffida. Se non paga neanche nei 14 giorni successivi, il contratto viene sciolto. Nonostante ciò lei deve comunque pagare la franchigia.

2. Nei casi di responsabilità civile e di casco indicati sotto non si applicano franchigie.

Responsabilità civile

- Quando forniamo prestazioni anche senza colpa da parte della persona assicurata (pura responsabilità causale).
- In caso di uso illecito, quando il detentore non è assolutamente responsabile della sottrazione del veicolo.
- Quando un sinistro avviene durante una lezione di scuola guida con un istruttore di guida che ha un'autorizzazione professionale.

Casco

- In caso di sinistro quando un terzo soggetto o la sua assicurazione hanno pagato il 100% dell'indennizzo di responsabilità civile.

3. Per i danni da collisione si applica la franchigia più alta

- se il sinistro riguarda due veicoli contemporaneamente (veicolo trainante e rimorchio),
- se entrambi i veicoli sono assicurati presso Generali.

8. Revisioni unilaterali del contratto

Generali ha il diritto di rivedere unilateralmente il contratto di assicurazione in caso di

- modifiche di leggi su cui si basano le disposizioni del contratto di assicurazione, oppure
- modifiche della giurisprudenza di massima istanza o della prassi amministrativa della FINMA che riguardano direttamente il contratto di assicurazione.

Inoltre, Generali può aumentare o ridurre i premi, le franchigie, i periodi di attesa, i limiti di indennità, in linea con l'evoluzione dei costi di questo prodotto assicurativo (ad esempio, aumento delle commissioni nel traffico dei pagamenti ecc.).

Ai fini della revisione del contratto, Generali deve comunicarle le modifiche entro e non oltre 25 giorni prima della fine dell'an-

no assicurativo in corso. Se lei non è d'accordo con le modifiche, può disdire il contratto per la fine dell'anno assicurativo in corso. Se Generali non riceve la disdetta al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione in corso, le modifiche sono considerate da lei accettate.

Se le revisioni del contratto sono a suo favore (ad es. riduzione dei premi o delle franchigie ecc.), ciò non costituisce motivo di disdetta.

9. Disdetta in caso di sinistro

Quando avviene un sinistro e Generali fornisce una prestazione per quel sinistro, l'assicurazione interessata o l'intero contratto possono essere disdetti da lei o da Generali. La disdetta di Generali deve avvenire al più tardi quando paga l'indennizzo. La sua disdetta deve avvenire al massimo 14 giorni dopo la comunicazione del pagamento.

In caso di disdetta di Generali, la copertura assicurativa termina 14 giorni dopo che lei ha ricevuto la disdetta.

In caso di danno totale l'assicurazione casco termina automaticamente.

10. Cambiamento del detentore

Se cambia il detentore o il proprietario del veicolo assicurato, terminano l'assicurazione casco e l'assicurazione infortuni. L'assicurazione di responsabilità civile non termina e viene trasferita al nuovo detentore/proprietario.

Se il nuovo detentore/proprietario non vuole riprendere l'assicurazione di responsabilità civile, può comunicarlo per iscritto a Generali entro 14 giorni dal cambiamento del detentore. Questo contratto termina se la nuova licenza di circolazione è emessa in base a un altro contratto di assicurazione.

Se Generali non vuole mantenere l'assicurazione di responsabilità civile, può disdirlo per iscritto entro 14 giorni da quando ha saputo del cambiamento del detentore. In questo caso il contratto termina quattro settimane dopo che il nuovo detentore ha ricevuto la disdetta.

11. Sconto di flotta

Gli sconti sono determinati da Generali al momento della stesura dell'offerta definitiva. Gli sconti sono fissi per tutta la durata del contratto, fatti salvi l'art. 8–10. Gli sconti vengono sempre detratti dal premio di base.

12. Pagamento dei premi, rimborso dei premi, conteggio del premio e tasse

1. Pagamento del premio

Il suo premio provvisorio è calcolato sulla base della distinta del parco veicoli aggiornata al momento dell'inizio del contratto.

Lei deve pagare il premio provvisorio ogni anno, alla data indicata nella polizza alla voce «scadenza principale». In caso di pagamento parziale, Generali può riscuotere un supplemento per ogni rata.

2. Rimborso del premio

Se lei disdice il contratto, Generali le rimborsa la parte del premio che ha già pagato per il periodo di contratto non ancora trascorso.

Generali non le rimborsa la parte del premio già pagata

- se lei ha pagato un danno totale oppure
- se lei nel primo anno assicurativo ha pagato un danno parziale e se è lei che ha disdetto il contratto.

3. Cambiamenti e conteggio definitivo del premio

In caso di cambiamenti il contratto sarà adeguato immediatamente. I cambiamenti comprendono, ad esempio, l'inclusione di un nuovo veicolo, il cambiamento di veicoli, la sospensione, la rimessa in vigore o l'annullamento. Tuttavia, durante l'anno assicurativo in corso non sono previsti né adeguamenti di premio, né l'emissione di nuove polizze. All'inizio di ogni anno approntiamo il conteggio del premio tenendo conto degli eventuali cambiamenti intervenuti.

Generali è responsabile di confermare il cambiamento. Lei può richiederci in qualsiasi momento il testo delle eventuali condizioni particolari che specificano l'estensione della Sua copertura assicurativa.

4. Adeguamento del premio provvisorio

Il premio provvisorio viene adeguato in base al parco veicoli esistente al 1° gennaio dell'anno in corso. Tale adeguamento avverrà dopo l'approntamento del conteggio definitivo del premio. Le condizioni contrattuali rimangono invariate. Le rimborseremo o Le fattureremo la differenza tra il premio provvisorio precedente e quello nuovo.

5. Diversi pagatori di premi

Se ci sono più pagatori di premi, ognuno di essi riceverà una fattura per propri veicoli in base alla distinta del parco veicoli. Risponde però lei dell'eventuale mancato pagamento dei premi. Lei sarà informato da noi con il primo sollecito di pagamento in merito ai premi in sospeso. Prima della cessazione della copertura riceverà un'ultima diffida. La cessazione della copertura per premi in sospeso è applicabile alla polizza nel suo insieme, anche se altri pagatori hanno pagato i premi.

6. Tasse

Se non paga le fatture, le richiederemo una commissione per le diffide. Per la riscossione dei premi possiamo incaricare un fornitore di servizi di incasso. Questo può addebitare ulteriori commissioni. Se Generali dovrà chiedere all'Ufficio di circolazione cantonale di ritirare le sue targhe, lei dovrà pagare un'altra commissione di CHF 100.–.

Generali può applicare commissioni per servizi e oneri amministrativi particolari legati al suo contratto. Ciò include, ad esempio, le commissioni per il pagamento dei premi allo sportello postale o per un'ulteriore consegna di documenti già recapitati. È possibile visionare il nostro regolamento relativo alle spese su www.generali.ch/tasse.

13. Partecipazione all'eccedenza dei premi

Se convenuto nella polizza, lei ha diritto a una parte dell'eventuale eccedenza realizzata dal suo contratto d'assicurazione. Non Le addebiteremo un'eventuale perdita.

Il conteggio sarà effettuato alla scadenza del periodo convenuto. Le spese per i sinistri verificatisi durante tale periodo saranno detratte dall'ammontare dell'eccedenza. Non appena il premio è stato pagato e i sinistri sono stati liquidati, redigeremo il conteggio relativo all'eccedenza.

La partecipazione all'eccedenza dei premi si applica all'assicurazione di responsabilità civile e/o all'assicurazione casco totale come da contratto. In caso di disdetta del contratto d'assicurazione prima della fine del periodo di conteggio lei non riceverà la partecipazione all'eccedenza dei premi.

14. Deposito di targhe

Lei può depositare temporalmente le sue targhe presso l'autorità competente. In questo periodo le sue assicurazioni rimangono in sospeso e proseguono con l'immatricolazione delle targhe.

In questo stesso periodo resta assicurato sulle strade non aperte alla circolazione pubblica. E più esattamente:

- nell'assicurazione di responsabilità civile e per i danni da collisione nell'assicurazione di casco integrale (art. 35 lett. a) CGA) per massimo sei mesi a partire dal deposito delle targhe,
- per gli altri rischi assicurati dell'assicurazione di casco integrale e per l'assicurazione di casco parziale per il periodo completo di deposito delle sue targhe.

Il premio per i veicoli con targa depositata è rimborsato pro rata al momento dell'allestimento del conteggio dei premi definitivo.

Per gli autoveicoli di lavoro e i veicoli a uso agricolo, l'assicurazione di rischio lavoro cessa con il deposito delle targhe come prescritto all'art. 29.

15. Targhe trasferibili

Le assicurazioni sono valide per entrambi i veicoli indicati nella sua polizza (e in eventuali aggiunte alla stessa polizza). E più esattamente:

- per il veicolo con targa trasferibile montata,
- per il veicolo senza targa trasferibile se il danno è avvenuto su una strada non aperta alla circolazione pubblica.

Se utilizza contemporaneamente entrambi i veicoli su strade pubbliche, Generali non deve pagare e farà rivalsa nei suoi confronti e nei confronti delle persone assicurate.

16. Targhe professionali

L'assicurazione non è valida se lei non fissa al veicolo la targa professionale indicata nella polizza o nelle eventuali aggiunte. Se lei utilizza la targa professionale per spostamenti non ammessi dall'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (art. 25 OAV), Generali non deve pagare alcuna prestazione.

17. Accettazione senza riserva della polizza

Se il contenuto della sua polizza o delle sue aggiunte alla stessa non corrisponde all'offerta o ad altri documenti, lei deve chiederne la rettifica entro quattro settimane. Se non lo farà entro tale termine, il contenuto sarà considerato accettato.

18. Rinuncia alla rivalsa in caso di negligenza grave

Se la polizza comprende questo complemento, rinunciamo alla riduzione delle prestazioni e al suo obbligo di pagare una parte del danno (art. 14 cpv. 2 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) e art. 65 cpv. 3 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)).

Questa rinuncia non vale però se il/la conducente del veicolo assicurato ha causato un incidente in stato di inattitudine alla guida o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali. Questa rinuncia non vale neanche se il/la conducente ha causato il danno superando sensibilmente il limite massimo di velocità oppure ancora se l'incidente presenta un vincolo causale con (risulta collegato a) un crimine o un reato commesso intenzionalmente.

19. Comunicazioni a Generali e obbligo di notifica in caso di sinistro

Ogni caso di sinistro deve essere notificato a Generali tramite una comunicazione alla nostra sede centrale o alla nostra agenzia oppure al numero di telefono indicato nell'ultima polizza (o in eventuali aggiunte).

Responsabilità civile

Lei deve informarci per iscritto quando:

1. si verifica un evento le cui conseguenze riguardano Generali,
2. in relazione a un tale evento, vengono avanzate delle pretese di responsabilità civile o viene avviato un procedimento penale nei suoi confronti.

Lei deve compilare correttamente e rinviarci immediatamente tutti i documenti che le inviamo. Inoltre deve allegare tutta la documentazione richiesta per gli accertamenti del caso. I casi di decesso devono essere notificati immediatamente a Generali.

Per l'**assicurazione casco** lei deve inoltre:

- a) informare immediatamente** Generali affinché possiamo accertare il danno prima della riparazione del veicolo. Se non riusciamo a raggiungere un accordo sul preventivo spese o sul metodo di riparazione, Generali ha diritto di scegliere le ditte di riparazione per conto proprio;
- b) informare immediatamente** la polizza e sporgere denuncia in caso di furto del veicolo o dei bagagli, se i bagagli sono inclusi nell'assicurazione. Se il veicolo sottratto viene ritrovato entro 30 giorni, lei deve riprenderselo. La riparazione dei danni assicurati del veicolo è a nostro carico;
- c) in caso di danni naturali** subiti all'estero, deve presentarci una conferma ufficiale.
- d) In caso di danni causati da animali** deve chiedere immediatamente un verbale dell'incidente agli organi pubblici, ad esempio la polizia, i guardiani della selvaggina ecc.

Se lei non rispetta questi obblighi, Generali può pagare solo un danno da collisione, se lei ha stipulato un'assicurazione di casco integrale (art. 34 cifra 1 CGA).

Per l'**assicurazione infortuni** le persone assicurate hanno i seguenti obblighi.

- a) Se lei richiede il versamento di prestazioni** legate a un sinistro, deve informarne immediatamente per iscritto Generali, e comunque al più tardi entro 30 giorni. Inoltre deve comunicare i casi di decesso a Generali immediatamente, e comunque al più tardi entro 24 ore.
- b) Trattamento medico:** dopo l'infortunio devono andare subito da un medico patentato, da un dentista diplomato o da un chiropratico in possesso di autorizzazione statale. Questi specialisti sono responsabili del recupero della persona che ha subito l'infortunio. Se le sue condizioni peggiorano perché non ha seguito le indicazioni del medico, del dentista o del chiropratico, Generali non copre alcun altro costo.
- c) Obbligo di informazione:** lei deve fare il possibile affinché possiamo chiarire l'infortunio, le sue conseguenze ed eventuali fattori collegati. Se i medici hanno sottoposto a trattamento oppure se hanno visitato la persona assicurata a causa dell'infortunio o di altre circostanze, lei deve permettere ai medici di informare Generali. Lei deve mettere a disposizione di Generali i certificati medici necessari. Lei deve anche permetterci di far eseguire una visita da un medico di fiducia oppure di allestire una perizia. Se Generali richiede un esame o un'autopsia da parte di un medico di fiducia, i costi sono pagati da noi.

In caso di decesso i superstiti devono rilasciare subito il consenso, così un medico indicato da Generali può eseguire lo studio del cadavere.

20. Che succede se lei non rispetta il contratto?

Se le persone assicurate non rispettano il contratto o i propri obblighi, Generali non deve pagare loro alcuna prestazione. Questo non vale se viene dimostrato che la violazione del contratto è avvenuta senza colpa o che non incide sul danno o sulla posizione giuridica di Generali.

Se non vengono forniti i dati o i giustificativi richiesti entro le scadenze indicate nel contratto, Generali non deve pagare alcuna prestazione. Se nel contratto non è indicata alcuna scadenza, vale una scadenza di 14 giorni. Per la scadenza si conta a partire dal giorno in cui Generali le sollecita per iscritto di fornire i documenti.

21. Cessione e costituzione in pegno di diritti

Può cedere o costituire in pegno i suoi diritti alle prestazioni assicurate solamente con l'esplicito consenso di Generali.

22. Foro competente e diritto complementare

1. Foro competente:

Se non sono competenti i tribunali del luogo del sinistro, Generali riconosce il domicilio svizzero del contraente oppure la sede svizzera di Generali come foro competente per le controversie legate a questo contratto.

2. Diritto complementare:

Oltre a queste condizioni valgono le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) e del diritto della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr).

23. Protezione dei dati

Trattiamo i suoi dati personali nel rispetto di tutte le disposizioni applicabili della legislazione sulla protezione dei dati. Informazioni dettagliate sul trattamento sono presenti nella nostra informativa sulla protezione dei dati. La versione attualmente valida è disponibile su www.generali.ch/protezionedati in qualsiasi momento.

B. Assicurazione responsabilità civile

25. Persone e veicoli assicurati

Sono assicurati il contraente, il detentore e tutte le persone delle quali egli è responsabile secondo il diritto della circolazione stradale. Ogni volta che nelle presenti CGA usiamo la forma personale, intendiamo sempre tutte queste persone.

Sono assicurati anche i rimorchi o veicoli trainati dal veicolo assicurato.

Inoltre è assicurata la responsabilità civile per rimorchi non agganciati al veicolo a motore assicurato (secondo l'art. 2 dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV).

26. Copertura assicurativa

In base alle disposizioni sulla responsabilità civile, le persone assicurate sono coperte per le pretese in materia di diritto civile. Ciò significa che Generali copre

- lesioni corporali (uccisione o ferimento di persone),
- danni materiali (distruzione o danneggiamento di oggetti).

Generali copre lei e le persone assicurate anche per le pretese in materia di diritto civile in seguito a infortuni avvenuti

- salendo o scendendo (per salire o scendere da motociclette),
- aprendo o chiudendo le portiere, il cofano, il tetto scorrevole o il bagagliaio (in caso di motociclette: aprendo o chiudendo le parti mobili),
- agganciando o sganciando il rimorchio o il veicolo trainato.

Generali paga anche le spese per evitare un eventuale danno imminente.

27. Prestazioni assicurate

1. Le sue assicurazioni comprendono

- il pagamento di pretese fondate,
- la difesa contro pretese infondate.

2. Generali paga al massimo la somma di garanzia indicata nel contratto. Essa comprende eventuali interessi e anche spese d'avvocato e giudiziarie.

24. Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie

Qualora sussistano sanzioni economiche, commerciali o finanziarie previste dalla legge e non compatibili con il presente contratto assicurativo, il contratto assicurativo non concede alcuna copertura assicurativa o altre prestazioni di Generali. Ciò vale indipendentemente da altre disposizioni contrattuali. Informazioni dettagliate sono contenute nelle disposizioni sanzionatorie di Generali. La versione attualmente valida può essere richiamata in qualsiasi momento all'indirizzo www.generali.ch/sanzioni.

3. Se la prestazione massima di Generali supera la somma minima garantita per legge, allora nei casi seguenti si applica la somma minima garantita per legge:

- in caso di lesioni corporali e danni materiali causati da incendio, esplosione o energia nucleare,
- in caso di spese per prevenzione dei danni.

La somma minima garantita per legge vale per ogni singolo evento. Essa comprende eventuali interessi e anche spese d'avvocato e giudiziarie. Se la Legge federale sulla circolazione stradale stabilisce una copertura più elevata, allora si applica tale copertura più elevata. Resta valido l'art. 28 cifra 4 CGA.

28. Restrizioni della copertura assicurativa

Sono escluse dall'assicurazione (eccetto il capoverso 2):

1. Pretese legate a danni materiali

- avanzate da lei in veste di detentore nei confronti di persone delle quali è responsabile secondo il diritto della circolazione stradale,
- avanzate dal suo partner (coniuge o partner registrato),
- di parenti che vivono con lei nella stessa economia domestica.

2. Pretese legate a danni al veicolo assicurato, al rimorchio o al veicolo trainato o spinto. Sono escluse anche le pretese per danni a oggetti fissati a tali veicoli o da essi trasportati. Sono invece assicurati gli oggetti personali di chi ha subito il danno (ad es. bagagli).

3. Pretese legate a infortuni

- avvenuti durante corse su tracciati di gara, corse su circuiti o su aree soggette a traffico utilizzate a tale scopo,
- avvenuti durante la partecipazione a corse di allenamento o gare fuori strada oppure corsi di guida,
- sono assicurati i danni provocati nel corso di spostamenti in Svizzera durante i corsi previsti dalla legge presso coloro che offrono tali corsi e hanno la relativa licenza,
- nel corso di manifestazioni autorizzate in Svizzera, per le quali non occorre un'assicurazione secondo l'art. 72 Legge federale sulla circolazione (LCStr).

4. Pretese legate a danni per i quali esiste una responsabilità in base alla legge sull'energia nucleare.

5. La responsabilità civile del conducente che non possiede la licenza necessaria o che non soddisfa i requisiti legali. Inoltre è esclusa la responsabilità civile delle persone che avrebbero dovuto notare queste carenze se fossero state attente come dovevano.

6. In caso di uso illecito: la responsabilità civile di persone che hanno sottratto il veicolo assicurato per utilizzarlo e anche la responsabilità civile del conducente, che prima della corsa sapeva o avrebbe potuto sapere, che il veicolo era stato sottratto se avesse fatto attenzione come doveva.

7. La responsabilità civile per corse non autorizzate dalle autorità e la responsabilità civile di persone che hanno utilizzato il veicolo, che gli è stato affidato, per corse che non erano autorizzate a fare.

8. La responsabilità civile

- derivante dal trasporto di carichi pericolosi secondo il diritto svizzero sulla circolazione stradale,
- legata all'utilizzo del veicolo per trasportare persone o merci a scopi commerciali,
- legata all'utilizzo del veicolo per il noleggio a scopi commerciali,
- legata all'utilizzo del veicolo per corsi di scuola guida,
- legata all'utilizzo del veicolo sull'area di un aeroporto (chiuso al pubblico).

Se questi tipi di utilizzo sono stati concordati nel contratto ed esiste un permesso delle autorità, la responsabilità civile è assicurata.

Se nonostante le limitazioni illustrate dobbiamo fornire prestazioni a favore di un soggetto che ha subito un danno, allora lei deve rimborsarcele.

29. Rischio lavoro

A. L'assicurazione di responsabilità civile copre anche i danni derivanti dall'utilizzo di un veicolo impiegato per svolgere un lavoro.

B. Lei si impegna a fare in modo che siano rispettate sia le direttive e le prescrizioni delle autorità e della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), sia le regole dell'arte edilizia. Prima di iniziare interventi nel terreno, lei deve consultare i progetti presso l'ufficio competente e procurarsi informazioni sulla posizione esatta delle condutture sotterranee. Questi interventi comprendono le operazioni di movimento terra, di scavo, di perforazione e di infissione a percussione o a pressione.

C. Se lei o una persona assicurata non rispettate questi obblighi, Generali non verserà alcuna prestazione. Tranne se il danno si sarebbe verificato anche se gli obblighi fossero stati rispettati o se la violazione non sia imputabile a lei o a una persona assicurata.

D. A complemento dell'articolo 28 delle CGA, sono escluse dall'assicurazione:

1. le pretese avanzate per danni che riguardano lei in veste di stipulante e le pretese dei familiari di una persona assicurata;

2. le pretese per lesioni corporali riportate da una persona impiegata dallo stipulante in virtù di un contratto di fornitura di personale a prestito nell'esercizio delle proprie incombenze professionali al servizio dell'azienda assicurata. L'esclusione è limitata alla parte del danno di cui lo stipulante non avrebbe dovuto rispondere se avesse pagato personalmente i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;

3. la responsabilità civile per danni considerati molto probabili o accettabili. Ad esempio il deterioramento del suolo a seguito del transito di persone o di veicoli o il deposito di detriti, materiali e attrezzature;

4. le pretese per danni a cose prese in consegna, in locazione o in affitto da una persona assicurata per l'uso, la lavorazione, il trasporto, le operazioni di carico e scarico o la custodia; le pretese per danni a cose sulle quali o con le quali è stata eseguita od omessa un'attività;

5. la responsabilità civile dei lavoratori impiegati da un terzo all'interno di un contratto di locazione di personale sottoscritto con lo stipulante per danni provocati a cose di tale terzo.

6. per i suoi lavoratori dipendenti e il suo personale ausiliario che non hanno mansioni direttive o di supervisione dell'attività aziendale sono escluse dalla copertura assicurativa le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi per le prestazioni da loro fornite in favore di chi ha subito un danno. Questo se non è prevista la responsabilità secondo la legge federale sulla circolazione stradale (LCStr).

30. Gestione del danno

Quando si verifica un danno, lei deve affidare a noi o alla nostra rappresentanza le trattative con chi ha subito il danno.

La liquidazione delle pretese è vincolante per lei e per le persone assicurate.

Lei si impegna a

- collaborare e a fornirci tutte le informazioni necessarie,
- non esprimersi in modo autonomo sulle pretese di chi ha subito il danno,
- non riconoscere pretese in materia di responsabilità civile,
- non effettuare pagamenti a favore di chi ha subito il danno,
- affidare a Generali la gestione di un eventuale processo civile.

31. Diritto di rivalsa

Il diritto sulla circolazione stradale e la Legge federale sul contratto di assicurazione prevedono il diritto di rivalsa. Ciò significa che noi abbiamo il diritto di addebitare eventuali spese già sostenute a suo favore, al massimo fino all'importo che abbiamo versato. Tale importo comprende eventuali spese d'avvocato e giudiziarie.

I motivi per esercitare il diritto di rivalsa possono essere i seguenti:

- lei ha utilizzato un veicolo sostitutivo non ammesso dal contratto (art. 3 CGA),
- lei ha una targa trasferibile e ha utilizzato entrambi i veicoli contemporaneamente su strade pubbliche (art. 15 CGA),
- il suo contratto prevede una restrizione della copertura (art. 28 cifre 5 – 8 CGA),
- in caso di sinistro, non si comporta in modo corretto (violazione del contratto) (art. 20 CGA),
- lei provoca un sinistro a causa di una negligenza grave.

C. Assicurazione casco

33. Motivo dell'assicurazione

Veicolo assicurato

Assicuriamo il veicolo indicato nella polizza e i relativi accessori speciali (ad es. sistema di navigazione, cerchi supplementari o scritte pubblicitarie).

Valore del veicolo assicurato

Il valore del veicolo è la somma, indicata nella polizza, tra prezzo di catalogo e accessori speciali. Per i veicoli d'epoca, il valore del veicolo assicurato è quello indicato nella polizza.

Accessori speciali assicurati

Per la sua **auto o moto**, gli accessori speciali a pagamento (ad es. sistema di navigazione o scritte pubblicitarie) sono assicurati automaticamente fino a un valore pari al 10% del prezzo di catalogo. Se gli accessori speciali superano il valore del 10% del prezzo di catalogo, sono assicurati solamente se sono indicati separatamente nella polizza.

Nel caso dei **motoveicoli**, il danneggiamento, la distruzione o la perdita di indumenti di protezione in seguito a un evento assicurato ai sensi dell'art. 35 lett. a)–k) sono assicurati fino a un importo di CHF 1000.–.

Per il suo **veicolo utilitario**, gli accessori speciali e le sovrastrutture sono compresi nell'assicurazione solo se sono indicati nella polizza o compresi nel prezzo di catalogo.

Non sono considerati accessori speciali gli apparecchi elettronici che si possono usare anche senza il veicolo (ad es. sistemi di navigazione e telefoni cellulari) oppure gli abiti di protezione per la moto (ad es. casco e tuta protettiva).

34. Tipi di assicurazione

1. Assicurazione di casco integrale: copre tutti i danni indicati all'art. 35 CGA.

2. Assicurazione di casco parziale: copre tutti i danni indicati all'art. 35 lett. b)–k) CGA, tranne i danni da collisione (art. 35 lett. a) CGA).

È possibile che se avviene un sinistro all'estero, dobbiamo versare delle indennità anche dopo la scadenza della sua assicurazione. Questo può accadere in base alle disposizioni della carta d'assicurazione internazionale (cosiddetta carta verde), di un accordo internazionale o di leggi estere sull'obbligo d'assicurazione. Anche queste spese possono esserle addebitate (diritto di rivalsa).

32. Cross Liability

Se da lei convenuto nella polizza, il contratto copre anche i sinistri da collisione tra veicoli di Sua proprietà.

35. Eventi assicurati

a) Collisionel

I danni derivanti da effetti esterni improvvisi, violenti e involontari (ad es. urto, scontro, caduta o affossamento). Non sono assicurati i danni indicati all'art. 35 lett. b)–k). Le graffiature e scalfitture, il danneggiamento di autoadesivi e la lacerazione di tetti in tela sono coperti come danni da collisione assicurati.

Per i **veicoli utilitari**, i danni da torsione e piegatura del telaio, del cassone ribaltabile o del pianale di carico causati durante l'impiego o le operazioni di carico e scarico del veicolo sono assimilati ai danni da collisione. Sono considerati veicoli utilitari tutti i veicoli a motore ad eccezione delle automobili e dei motoveicoli.

b) Furto

Sono assicurati la perdita, la distruzione o il danneggiamento degli oggetti assicurati a causa di furto, furto d'uso o rapina. Sono assicurati anche la distruzione o il danneggiamento nel tentativo di compiere un furto, furto d'uso o rapina. Non sono assicurati i danni causati da appropriazione indebita.

Per i motoveicoli, il furto di indumenti protettivi compresi i caschi è assicurato unicamente se questi sono fissati al suo veicolo mediante una catena antifurto o un altro sistema di protezione o se si trovano in uno scomparto portaoggetti chiuso a chiave che è parte integrante del veicolo o fissato a quest'ultimo. La copertura è garantita soltanto se il furto è conseguente all'effrazione della catena antifurto o del sistema di protezione in cui l'oggetto rubato era messo al sicuro o allo scasso dello scomparto portaoggetti in cui si trovava.

c) Incendio

Sono assicurati i danni da incendio (tranne i danni da bruciature non causati da un incendio vero e proprio), corto circuito, esplosione (tranne i danni per lo scoppio di un pneumatico), fulmine e danni al veicolo causati dalle operazioni di spegnimento.

d) Evento naturale

Sono assicurati i danni per caduta diretta di sassi e massi sul veicolo, scoscendimento, valanga, pressione della neve, tempesta (vento di almeno 75 km/h), grandine, piena e inondazione. Non sono assicurati tutti gli altri danni naturali non indicati qui.

e) Caduta di masse di neve

Sono assicurati i danni al veicolo a causa della caduta di neve e ghiaccio sul veicolo.

f) Rottura di vetri

Sono assicurati i danni di rottura di parabrezza, lunotto, vetri laterali e tetto panoramico (anche in materiali usati al posto del vetro). Questo elenco è completo. Se il veicolo non viene più riparato, Generali non fornisce le prestazioni.

g) Collisione con animali

Sono assicurati solamente i danni causati dalla collisione con un animale. Tutti gli altri danni legati indirettamente alla collisione con un animale o a una manovra per evitare questa collisione, non sono assicurati come danni da animali. Essi sono danni da collisione secondo gli art. 35 lett. a) e 7 CGA. Rimangono valide le disposizioni dell'art. 19 CGA ultimo capoverso.

h) Martore e roditori

Sono assicurati i danni e i danni successivi al veicolo assicurato causati da martore e roditori. L'art. 37 lett. b) CGA non si applica.

i) Vandalismo di altre persone

Sono assicurati i danni esterni al veicolo parcheggiato causati da rottura dell'antenna, degli specchietti esterni, dei tergicristalli o degli elementi decorativi, squarci alla capote della cabriolet, foratura degli pneumatici, imbrattamento e pittura del veicolo con vernici e altri materiali e anche inserimento di sostanze dannose nel serbatoio del carburante. Questo elenco è completo. I danni da collisione sono esclusi.

j) Caduta di aeromobili e corpi celesti

Sono assicurati i danni da caduta o atterraggio d'emergenza di aeromobili come aerei, veicoli spaziali, razzi o loro parti e anche meteoriti e altri corpi celesti.

k) Prestazioni di assistenza

Danni da insudiciamento all'interno del veicolo causato da persone che hanno subito un infortunio alle quali viene prestato aiuto. Generali si fa carico delle spese di pulizia fino a CHF 2000.-.

Rimangono valide le disposizioni dell'art. 37 CGA.

36. Assicurazioni complementari e prestazioni extra

1. Effetti personali e/o professionali

– Se con lei convenuto nella polizza, Generali rimborsa per ogni evento dannoso l'importo per la sostituzione o la riparazione degli effetti personali o professionali portati con sé dagli occupanti del veicolo. Questo in caso di

smarrimento, distruzione o danneggiamento in relazione a un danno coperto dall'assicurazione arrecato al veicolo stesso e in caso di furto. A tal fine è condizione necessaria che gli effetti oggetto del furto si trovassero nel veicolo completamente chiuso a chiave (compresi i finestrini) con tetto chiuso e bloccato.

Tenga presente che questo vale fino all'importo previsto nella polizza e nella distinta del parco veicoli.

– Se con lei convenuto nella polizza, Generali paga i trattamenti veterinari per gli animali domestici portati con sé a bordo del veicolo dagli occupanti e che hanno subito lesioni in relazione a un danno assicurato. Sono esclusi i danni in relazione al trasporto di animali.

2. Noleggio di un veicolo sostitutivo

Se con lei convenuto nella polizza, Generali rimborsa le spese di noleggio di un veicolo equivalente durante il periodo necessario per eseguire la riparazione del veicolo incidentato. Questo a condizione che si tratti di un evento dannoso coperto dalla polizza. L'indennizzo ammonta al massimo a CHF 1000.-. Questa copertura è valida anche in caso di danno totale o di furto del suo veicolo.

3. Danni da parcheggio

a) Danni da parcheggio Plus

Se con lei convenuto nella polizza, Generali risarcisce i danni causati da ignoti al suo veicolo parcheggiato (vale solo per le automobili). Per questa copertura speciale vale quanto segue:

- la franchigia casco collisione di cui all'art. 39 CGA eventualmente pattuita non si applica a questi danni;
- la copertura è valida per i danni verificatisi e notificati nel corso della durata del contratto d'assicurazione;
- la copertura Danni da parcheggio Plus è valida fino alla data indicata nella distinta del parco veicoli, dopodiché viene automaticamente convertita nella variante di copertura Danni da parcheggio.

b) Danni da parcheggio

La copertura Danni da parcheggio corrisponde alla copertura Danni da parcheggio Plus con le restrizioni seguenti:

- la garanzia copre al massimo un sinistro per veicolo assicurato avvenuto e notificato per anno di assicurazione;
- il risarcimento massimo per sinistro è limitato a CHF 2000.-.

37. Restrizioni della copertura assicurativa

Sono esclusi dall'assicurazione

- a)** I danni avvenuti durante il noleggio professionale del suo veicolo o utilizzato per il trasporto professionale di persone. Questo non vale se lei ha concordato una copertura specifica nel suo contratto o in un'appendice.
- b)** Danni dovuti all'usura, alla rottura o danni d'esercizio non causati da fattori esterni. Ne sono un esempio i danni da carichi, le rotture di molle, la mancanza di olio, la mancanza o il congelamento dell'acqua di raffreddamento. Anche i sinistri tra veicolo trainante e rimorchio o semirimorchio rientrano nei danni d'esercizio.

- c) Danni avvenuti quando un conducente non ha la licenza necessaria o non rispetta i requisiti previsti dalla legge. Questo vale solo se lei avrebbe potuto notare queste carenze prestando tutta l'attenzione dovuta.
- d) Danni in caso di eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione e le misure prese contro questi eventi. Danni in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o alterazioni della struttura atomica. Questo solo se lei non è in grado di dimostrare che i danni non hanno alcuna relazione con gli eventi. Inoltre danni in caso di disordini interni (violenza contro persone o cose durante assembramenti, sommosse o tumulti) e le misure prese contro di essi. Questo solo se lei non è in grado di dimostrare che lei o il conducente avete tentato di ridurre il danno.
- e) Danni avvenuti durante il sequestro del suo veicolo da parte delle autorità.
- f) – Danni avvenuti durante corse su tracciati di gara, corse su circuiti o su aree soggette a traffico utilizzate per questo scopo.
 - Danni avvenuti durante la partecipazione a corse di allenamento o gare fuori strada oppure corsi di guida.
 - Tuttavia sono assicurati i danni provocati nel corso di spostamenti in Svizzera durante i corsi previsti dalla legge e corsi di guida sicura presso gli offerenti di corsi in possesso di relativa licenza.
- g) Riduzione del valore, ridotta capacità di prestazione o utilizzo del veicolo e anche perdita d'uso.
- h) Danni alle batterie a causa di corto circuito, ad apparecchi elettrici/elettronici e componenti a causa di difetti interni e danni a pneumatici causati dallo scoppio.

38. Prestazioni assicurate

In generale

Se avviene un sinistro assicurato, sono assicurate le spese per il recupero e il trasporto nell'officina più vicina adatta per la riparazione. Spiegazione dei termini

Danno totale

Si parla di danno totale quando:

- nei primi due anni d'esercizio le spese di riparazione superano il 65% del valore del veicolo,
- le spese di riparazione per la sua auto o moto superano il valore di base oppure se per il suo veicolo utilitario le spese di riparazione superano il valore attuale del veicolo,
- il veicolo sottratto non viene ritrovato entro 30 giorni dalla notifica di sinistro.

Durata di impiego

Il periodo che va dalla data della prima messa in circolazione del suo veicolo fino alla data del sinistro.

Prezzo di catalogo e prezzo degli accessori speciali

Per prezzo di catalogo e prezzo degli accessori speciali si intende il prezzo di listino ufficiale (IVA incl.) valido al momento della fabbricazione del veicolo. Se questo prezzo non è disponibile (ad es. versioni personalizzate) fa fede il prezzo pagato per il veicolo nuovo di fabbrica.

Valore di base

Il valore di base si calcola al momento del sinistro, in base all'età e al chilometraggio del veicolo, secondo le linee guida per la valutazione dell'Associazione Svizzera degli Esperti Autoveicoli Indipendenti (ASEAI).

Valore attuale

Il valore di mercato del veicolo (incl. accessori speciali) tenendo conto della durata di impiego, del chilometraggio e dello stato al momento del sinistro.

Indennizzo

In base al tipo di indennizzo scelto, tutti i rischi assicurati dell'assicurazione casco sono indennizzati nel modo seguente.

a) Con danno totale

Paghiamo un indennizzo per il veicolo non riparato

1. Per il tipo di indennizzo «Valore attuale maggiorato»:

Durata di impiego	Indennizzo auto e moto	Indennizzo veicolo utilitario
Nel 1° anno	100 % del valore del veicolo assicurato	Valore attuale +20 %
Nel 2° anno	100 % del valore del veicolo assicurato	Valore attuale +20 %
Nel 3° anno	90-80 % del valore del veicolo assicurato	Valore attuale +20 %
Nel 4° anno	80-70 % del valore del veicolo assicurato	Valore attuale +20 %
Nel 5° anno	70-60 % del valore del veicolo assicurato	Valore attuale +20 %
Nel 6° anno	60-50 % del valore del veicolo assicurato	Valore attuale +20 %
Nel 7° anno	50-40 % del valore del veicolo assicurato	Valore attuale +20 %
Più di 7 anni	Valore attuale	Valore attuale

2. Per il tipo di indennizzo «Valore attuale»

Le prestazioni sono limitate al valore attuale.

Deduzioni e indennizzo massimo

La franchigia concordata e il valore residuo del veicolo che ha avuto un incidente sono detratti dall'indennizzo. Se il valore residuo non è detratto, il veicolo che ha avuto un incidente è di proprietà di Generali.

In caso di indennizzo riceve al massimo il prezzo di acquisto pagato per il suo veicolo, ma comunque non meno del valore attuale.

b) Con danno parziale

Se non avviene un danno totale, paghiamo le spese per la riparazione del veicolo e degli accessori speciali. La definizione di danno totale è indicata nella spiegazione dei termini.

Deduzioni e indennizzo massimo

Se le spese di riparazione sono superiori al normale a causa di una manutenzione carente oppure a causa di danni già presenti o non riparati, lei deve pagare personalmente una parte delle spese. Questo vale anche se la riparazione ha migliorato lo stato del veicolo.

Se desidera un pagamento anziché una riparazione, paghiamo al massimo il valore attuale del veicolo meno il valore residuo. Se viene concordato di non eseguire la riparazione, indennizziamo solo il minore valore per le roulotte (ad es. camper). Se è stata concordata una franchigia, allora la franchigia viene detratta.

39. Prestazioni supplementari

Se avviene un sinistro assicurato, paghiamo al massimo: le spese per i pernottamenti e il rientro in treno presso il domicilio svizzero. Se il veicolo non può essere condotto dal conducente, paghiamo anche il rimpatrio del suo veicolo in Svizzera.

- CHF 750.- per sinistri in Svizzera
- CHF 1500.- per sinistri entro il territorio estero che rientra nella validità.

In aggiunta paghiamo eventuali importi di dazio.

40. Commissione arbitrale

Se ci sono controversie sull'obbligo di Generali di effettuare un pagamento, allora decide il tribunale locale.

Se ci sono controversie sull'importo del suo indennizzo, allora decide una commissione arbitrale. La commissione arbitrale è composta da due periti. Uno è scelto da lei (contraente risp. avente diritto), uno è scelto da Generali. Se una delle parti è invitata per iscritto a nominare un perito e non lo nomina, allora il perito viene nominato dal presidente del tribunale su richiesta dell'altra parte. Se i due periti non sono d'accordo, i due periti nominano un arbitro.

Se i due periti non sono d'accordo sulla scelta dell'arbitro, l'arbitro viene scelto dal presidente del tribunale. L'arbitro deciderà sui punti di disaccordo, tenendo presenti i limiti stabiliti dai pareri dei due periti. Le spese del suo perito sono a suo carico. Le spese dell'arbitro sono per metà a suo carico e per metà a carico di Generali. La decisione della commissione arbitrale è vincolante, se non viene dimostrato che questa decisione è significativamente e palesemente diversa dalle circostanze reali.

41. Cessione e costituzione in pegno di diritti

Lei può cedere o costituire in pegno i suoi diritti alle prestazioni assicurate solo se Generali concede il consenso esplicito.

42. Assicurazione casco preventiva

Generali le concede per 30 giorni la copertura assicurativa di casco integrale per i veicoli fino a quattro anni d'esercizio. Generali le concede la copertura assicurativa di casco parziale per i veicoli da cinque a dieci anni d'esercizio. Questo vale a partire dalla data nella quale viene emesso il suo attestato di assicurazione e a partire dal rilascio del permesso delle autorità.

La copertura assicurativa casco preventiva è valida per le autovetture fino a massimo CHF 150'000.-, per le moto fino a CHF 35'000.- e per i veicoli utilitari (furgoni e camion) fino a CHF 400'000.-. È determinante il prezzo di catalogo inclusi tutti gli accessori speciali.

La copertura assicurativa di casco integrale è valida solo per le moto di cilindrata superiore a 50,01 cm³ e con un prezzo di catalogo di almeno CHF 5'000.- (incl. accessori speciali).

Se avviene un danno da collisione, allora lei deve pagare personalmente i primi CHF 1'000.- dell'indennizzo.

Inoltre per questa copertura è necessario stipulare il contratto di assicurazione di casco integrale o parziale entro 30 giorni.

D. Assicurazione infortuni

43. Motivo dell'assicurazione

1. Generali offre copertura assicurativa per gli infortuni avvenuti durante l'utilizzo del suo veicolo assicurato. Sono assicurati anche gli infortuni che accadono salendo o scendendo dal veicolo, quelli che accadono lavorando al veicolo fuori casa (per esempio riparazioni d'emergenza) e quelli che accadono in caso di soccorso d'emergenza su strada.

2. Per infortunio s'intende un evento dannoso, improvviso e involontario causato al corpo umano da un fattore esterno straordinario.

Anche se non sono causate da un fattore esterno straordinario, le lesioni corporali indicate in questo elenco completo sono considerate infortuni se non possono essere attribuite, in modo esplicito, a una malattia o a fenomeni di degenerazione:

- a) fratture
- b) lussazioni di articolazioni
- c) lacerazioni del menisco
- d) lacerazioni muscolari
- e) stiramenti muscolari
- f) lacerazioni dei tendini
- g) lesioni dei legamenti
- h) lesioni del timpano

44. Persone assicurate

Sono assicurate le persone indicate nella sua polizza (o in eventuali aggiunte alla stessa polizza).

45. Persone non assicurate

Sono esclusi dall'assicurazione:

1. conducenti che non hanno la licenza di condurre prevista dalla legge o che non rispettano le disposizioni previste dalla legge; sono esclusi anche i passeggeri che, prestando la dovuta attenzione, potrebbero accorgersi di queste mancanze;

2. persone che utilizzano il suo veicolo senza l'autorizzazione del proprietario o del detentore oppure le persone che lo utilizzano per corse alle quali non erano autorizzate; lo stesso vale anche per i passeggeri che sapevano che il veicolo era usato in modo contrario alla legge;

3. passeggeri di furgoni e camion che viaggiano al di fuori della cabina di guida.

46. Restrizioni della copertura assicurativa

Sono escluse dalla copertura le lesioni corporali e i danni alla salute subiti dalle persone assicurate (secondo l'art. 43 CGA):

1. a causa di eventi bellici

- in Svizzera;
- all'estero, tranne se gli assicurati sono sorpresi dagli eventi bellici e se l'infortunio avviene entro 14 giorni dal primo di questi eventi;

2. in caso di disordini interni (violenza contro persone o cose durante assembramenti, sommosse o tumulti) e di misure prese contro di essi; ma solo se lei non può provare di non essersi

schierato dalla parte degli agitatori e di non avere partecipato in modo attivo alla rivolta;

3. in seguito a terremoti in Svizzera;

4. se lei commette un delitto intenzionale o tenta di commetterlo;

5. in caso di corse su tracciati di gara, corse su circuiti o su aree soggette a traffico utilizzate per questo scopo; durante la partecipazione a corse di allenamento o gare fuori strada o corsi di guida; sono assicurati i danni provocati nel corso di spostamenti in Svizzera durante i corsi previsti presso coloro che offrono tali corsi e hanno la relativa licenza;

6. in caso di infortuni provocati mentre il suo veicolo era sequestrato dalle autorità civili o militari;

7. in seguito all'effetto di radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, in particolare dell'energia nucleare, escl. le radiazioni provocate da un infortunio assicurato;

8. in caso di assunzione di farmaci, droghe e sostanze chimiche non a scopo medico.

Se quando avviene l'infortunio il numero di passeggeri del veicolo supera il numero massimo di occupanti ammesso, allora Generali riduce le prestazioni. La riduzione delle prestazioni è proporzionale al rapporto tra questo numero massimo e il numero effettivo di occupanti.

47. Indennità giornaliera

La persona assicurata ha diritto a un'indennità giornaliera a partire dal giorno nel quale è andata dal medico, al più presto a partire dal giorno dopo l'infortunio. Se nel contratto è stato concordato un periodo di attesa, allora questo periodo di attesa inizia dalla data nella quale inizia il diritto all'indennità giornaliera. Generali versa l'indennità giornaliera alla persona assicurata anche per le domeniche e i giorni festivi. Questo però avviene solo durante il trattamento medico o durante un eventuale soggiorno di cura (cfr. l'art. 49 cifra 1 cpv. 3 CGA). Inoltre questo può durare al massimo 730 giorni nell'arco di cinque anni da quando è avvenuto l'infortunio.

Fino a quando la persona assicurata è incapace al lavoro al 100%, riceve l'indennità giornaliera completa. L'importo si riduce in modo proporzionale se l'incapacità di lavoro è parziale. Il versamento dell'indennità giornaliera finisce quando termina il trattamento medico regolare oppure quando non è più necessario perché lo stato di salute del paziente rimane invariato.

I giovani non hanno diritto all'indennità giornaliera se al momento dell'infortunio non avevano ancora compiuto 16 anni e non hanno reddito da lavoro.

48. Indennità giornaliera ospedaliera

Generali versa alla persona assicurata l'indennità giornaliera ospedaliera concordata per il periodo di ricovero all'ospedale e di cura necessario (cfr. l'art. 49 cifra 1 cpv. 3 CGA): que-

sto vale al massimo per 730 giorni nell'arco di cinque anni da quando è avvenuto l'infortunio. In aggiunta all'indennità giornaliera ospedaliera Generali può versare anche un'indennità giornaliera (ai sensi dell'art. 47 CGA) e rimborsare le spese di cura (ai sensi dell'art. 49 CGA).

Se la persona assicurata viene curata in casa, in seguito all'incapacità di guadagno dovuta all'infortunio, sono assicurate anche le spese per i lavori domestici. Queste spese devono essere documentate e i lavori domestici devono essere sbrigati da una persona che non vive nella stessa economia domestica. Per questo Generali paga fino alla metà dell'indennità giornaliera ospedaliera per 150 giorni di cura al massimo.

49. Spese di cura

Generali paga le spese indicate alle cifre 1–5 se queste emergono nei cinque anni successivi all'infortunio.

1. Spese necessarie per la persona assicurata per degenze ospedaliere, soggiorni di cura, medici, dentisti, farmacia, bagni termali, massaggi e altri trattamenti medici. Generali paga anche le spese per trattamenti effettuati da un chiropratico diplomato ufficialmente riconosciuto, se il trattamento risulta necessario.

In caso di infortuni ai denti di bambini e giovani, Generali paga le spese per i necessari trattamenti dentistici intermedi e per la riparazione conclusiva. Questo vale anche se l'infortunio risale a oltre cinque anni prima. Questo vale anche fino al giorno in cui la persona assicurata compie 23 anni. Se lei lo richiede, versiamo il denaro anche in base al preventivo.

Per ospedale s'intende qualsiasi istituto che ricovera soltanto persone che hanno subito infortuni o sono ammalate e che è controllato da un medico patentato. Si considerano soggiorni di cura tutti i soggiorni fuori casa trascorsi come paziente in un istituto di cura, in un albergo, in una clinica pluridisciplinare o d'altitudine. Questo vale a condizione che le cure siano dirette da un medico e che siano state prescritte dal medico con il consenso di Generali.

2. Generali paga le spese per interventi estetici necessari a causa dell'infortunio. Questo avviene nei limiti della somma di assicurazione, al massimo tuttavia CHF 10000.–.

3. Durante il periodo delle misure di cura Generali paga le spese seguenti (secondo la cifra 1): spese per il servizio fornito da personale sanitario diplomato o per il servizio messo a disposizione da un'istituzione privata o pubblica; spese per il noleggio di mezzi ausiliari (in caso di cure a domicilio).

4. Spese per il primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici e mezzi ausiliari ortopedici. Se questi strumenti ausiliari sono stati danneggiati o distrutti a causa di un evento avvenuto nell'ambito di una misura di cura (cfr. cifra 1), allora Generali paga anche la riparazione o la sostituzione al valore a nuovo.

5. Generali paga le spese per:

a) tutti i trasporti della persona assicurata necessari a causa dell'infortunio. Ma le spese per trasporti per via aerea sono

rimborsate soltanto se questi trasporti sono indispensabili per motivi medici o tecnici. Se la persona assicurata non può guidare o utilizzare i mezzi di trasporto pubblici per motivi di salute, allora Generali paga anche il trasporto della persona assicurata dall'ospedale al suo domicilio nell'ambito di un trattamento medico ambulatoriale;

- b)** operazioni di salvataggio della persona assicurata, se queste operazioni non sono dovute a malattia;
- c)** operazioni di recupero del cadavere, se la persona è deceduta a causa di un infortunio assicurato;
- d)** un'operazione di ricerca a scopo di salvataggio o recupero della persona assicurata, al massimo CHF 20000.–.

Se le spese di cura sono assicurate presso varie compagnie di assicurazioni, la persona assicurata riceve complessivamente un importo massimo pari alle spese effettive causate dall'infortunio. Generali paga un importo che corrisponde al rapporto fra le prestazioni assicurate e l'importo totale di tutte le prestazioni delle altre compagnie di assicurazioni.

Generali non paga le spese di cura e le spese per protesi se queste

- sono pagate da un terzo responsabile,
- sono pagate da un'altra assicurazione secondo la Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), l'assicurazione malattia o assicurazione complementare (LAMal/LCA), l'assicurazione per l'invalidità (LAI) o l'assicurazione militare (LAM).

Se Generali paga le spese al posto di un'altra persona, che dovrebbe pagarle secondo la responsabilità civile, questa persona deve rimborsare le spese a Generali.

50. Decesso

Se una persona assicurata decede a causa delle conseguenze di un infortunio (ai sensi dell'art. 43 ss. CGA) nell'arco di cinque anni da quando è avvenuto l'infortunio, allora Generali paga la somma assicurata come capitale di decesso alle persone di seguito indicate nell'ordine seguente:

1. coniugi risp. partner registrati o conviventi e figli per metà ciascuno (figli in parti uguali). In mancanza di uno dei figli: ai suoi discendenti nel quadro della sua quota. In assenza di figli, l'intero capitale di decesso spetta al coniuge, al partner registrato o al partner convivente. In mancanza del coniuge, partner registrato o convivente, l'intero capitale di decesso spetta ai figli in parti uguali,

2. genitori in parti uguali,

3. fratelli e sorelle in parti uguali. In mancanza di uno dei fratelli/ delle sorelle: ai suoi discendenti nel quadro della sua quota.

I figliastri, figli adottivi e in affidamento sono considerati come i figli propri. Per figli in affidamento s'intendono quelli che quando è avvenuto l'infortunio godevano delle cure e dell'educazione della persona assicurata a titolo gratuito e in maniera duratura.

Una persona di sesso uguale o di sesso opposto è considerata partner convivente se al momento del decesso può provare di

aver vissuto senza interruzioni per almeno cinque anni nella stessa economia domestica della persona assicurata.

Se la persona assicurata non ha ancora compiuto 16 anni, allora in caso di decesso la prestazione è al massimo di CHF 10 000.–.

Se non ci sono superstiti indicati, allora Generali paga le spese di sepoltura, se queste spese di sepoltura non sono pagate da un altro assicuratore o da un terzo responsabile. Generali paga al massimo fino al 25% della somma in caso di decesso.

51. Invalidità

Se una persona assicurata diventa invalida in maniera permanente a causa di un infortunio, allora Generali paga un'indennità in modo proporzionale al grado d'invalidità, se questo grado di invalidità è almeno del 26%.

A. Calcolo del grado d'invalidità

1. Nei casi seguenti il grado d'invalidità è definito in modo vincolante:

in caso di perdita totale o perdita completa dell'uso delle due braccia o mani, di ambedue le gambe o piedi	100 %
di un braccio o di una mano e simultaneamente di una gamba o di un piede	100 %
di un braccio all'altezza o al disopra del gomito	70 %
di un avambraccio o di una mano	60 %
di un pollice	22 %
di un indice	14 %
di un altro dito	8 %
di una gamba all'altezza o al disopra del ginocchio	60 %
di una gamba al disotto del ginocchio	50 %
di un piede	40 %
della vista dei due occhi	100 %
della vista d'un occhio	30 %
della vista d'un occhio, se quella dell'altro occhio era già persa completamente prima del verificarsi del caso d'assicurazione	70 %
dell'udito dei due orecchi	60 %
dell'udito d'un orecchio	15 %
dell'udito d'un orecchio, se quello dell'altro orecchio era già perso completamente prima del verificarsi del caso d'assicurazione	45 %

2. In caso di perdita parziale o perdita parziale dell'uso si applica un grado d'invalidità inferiore in modo proporzionale.

3. In caso di perdita o perdita dell'uso di più parti del corpo si sommano le singole percentuali; il grado d'invalidità non può tuttavia superare il 100%.

4. Se le parti del corpo interessate mancavano in parte già prima dell'infortunio oppure se era già presente una perdita parziale dell'uso, il grado d'invalidità già esistente si deduce.

5. Nei casi che non sono citati, il grado d'invalidità è definito da un medico secondo i tassi percentuali indicati alla cifra 1.

6. Il grado d'invalidità è definito appena si può constatare un'invalidità che si presume che sia definitiva. In ogni caso il grado d'invalidità deve essere definito entro cinque anni dopo l'infortunio.

B. Invalidità semplice o progressiva

Generali calcola il capitale d'invalidità in base alla variante di prestazione A (invalidità progressiva). L'assicurazione d'invalidità progressiva non vale però per le persone che quando è avvenuto l'infortunio avevano già compiuto il 65° anno di età. Per queste persone calcoliamo il capitale d'invalidità secondo la variante B (invalidità semplice). Il capitale è indicato in per cento della somma di assicurazione concordata nella sua polizza e ammonta a:

Grado d'inv. %	Capitale secondo variante	
	A in %	B in %
26	28	26
27	31	27
28	34	28
29	37	29
30	40	30
31	43	31
32	46	32
33	49	33
34	52	34
35	55	35
36	58	36
37	61	37
38	64	38
39	67	39
40	70	40
41	73	41
42	76	42
43	79	43
44	82	44
45	85	45
46	88	46
47	91	47
48	94	48
49	97	49
50	100	50
51	105	51
52	110	52
53	115	53
54	120	54
55	125	55
56	130	56
57	135	57
58	140	58
59	145	59
60	150	60

Grado d'inv. %	Capitale secondo variante	
	A in %	B in %
61	155	61
62	160	62
63	165	63
64	170	64
65	175	65
66	180	66
67	185	67
68	190	68
69	195	69
70	200	70
71	205	71
72	210	72
73	215	73
74	220	74
75	225	75
76	230	76
77	235	77
78	240	78
79	245	79
80	250	80
81	255	81
82	260	82
83	265	83
84	270	84
85	275	85
86	280	86
87	285	87
88	290	88
89	295	89
90	300	90
91	305	91
92	310	92
93	315	93
94	320	94
95	325	95
96	330	96
97	335	97
98	340	98
99	345	99
100	350	100

C. Danni estetici

Se ha subito gravi pregiudizi estetici, ad esempio cicatrici, in seguito a un infortunio, allora Generali le paga un indennizzo. Questo vale se lei non ha già diritto a una prestazione d'invalidità – secondo le lettere A e B – e soltanto se questi pregiudizi le causano svantaggi a livello professionale o sociale. L'importo dell'indennizzo è il 10% della somma di assicurazione in caso d'invalidità indicata nella polizza per la deformazione del viso e il 5% per la deformazione di altre parti del corpo solitamente visibili. L'importo dell'indennizzo massimo è di CHF 10000.–.

D. Scadenza

Generali paga le prestazioni dovute appena è constatato il danno estetico o l'invalidità che si presume che sia definitiva e dopo che termina il pagamento di eventuali indennità giornalieri.

52. Danneggiamento di bagagli e accessori

È assicurato il danneggiamento di vestiti e oggetti portati con sé per l'uso personale (bagaglio di viaggio). Ciò vale per i veicoli senza accordo particolare fino al massimo a CHF 1000.– per persona e caso di sinistro.

Se viene distrutto l'intero bagaglio, allora Generali paga un anticipo di CHF 500.– per persona e sinistro per l'acquisto degli oggetti indispensabili (starter kit).

Nel caso di automobili e veicoli utilitari Generali paga inoltre le spese per la riparazione o la sostituzione degli accessori danneggiati seguenti: sedili, coprisedili, tappetini, cinture di sicurezza e poggiatesta, fino a un importo massimo di CHF 1000.– per ogni caso di sinistro.

Generali paga queste spese soltanto se il bagaglio e gli accessori sono danneggiati a causa di un infortunio coperto da questo contratto. Deve esistere una relazione tra l'infortunio e il danneggiamento, oppure il danno deve poter essere attribuito al soccorso prestato a persone coinvolte in un incidente stradale. Le stesse prestazioni sono fornite ai terzi che prestano soccorso alle persone assicurate.

In caso di danno totale Generali paga le spese per il nuovo acquisto (valore a nuovo). In caso di danno parziale Generali paga le spese per la pulizia, la riparazione o il ripristino.

Non sono assicurati: gioielli, oggetti preziosi, contanti, carte-valori (anche buoni benzina), libretti di risparmio e oggetti per uso professionale, come utensili o collezioni di campioni. Sono esclusi dalla copertura i diritti di rivalsa e di compensazione di terzi per prestazioni che questi terzi hanno fornito alla persona danneggiata.

53. Malattie e infermità preesistenti

Se la persona assicurata soffre di malattie, patologie o infermità già prima dell'infortunio e se queste malattie, patologie o infermità hanno effetti negativi sulle conseguenze dell'infortunio, allora Generali riduce le prestazioni. Lo stesso vale per le infermità che non sono dovute all'infortunio e che hanno effetti negativi sulle conseguenze dell'infortunio. La riduzione avviene in modo proporzionale sulla base della stima di un esperto. La riduzione non riguarda l'assicurazione delle spese di cura (art. 49 CGA).

54. Cessione e costituzione in pegno di diritti

Può cedere o costituire in pegno i suoi diritti alle prestazioni assicurate solamente con l'esplicito consenso di Generali.

55. Relazioni con la responsabilità del detentore

Le prestazioni di Generali derivanti dalle assicurazioni in caso di decesso, d'invalidità, d'indennità giornaliera e d'indennità giornaliera in caso di ospedalizzazione sono versate in aggiunta a quelle risultanti dall'assicurazione responsabilità civile. Le prestazioni di Generali sono computate come pretese in responsabilità civile solo nel caso in cui il detentore o il conducente del veicolo debba pagare personalmente tali pretese. Per esempio in caso di regresso.

E. Assistenza flotta

Per i servizi di soccorso e assistenza stradale abbiamo una compagnia partner: **Europ Assistance (Svizzera) SA** con sede a Nyon eroga tali servizi per lei a nostre spese.

56. Generalità

Se lei ha diritto a prestazioni derivanti da altri contratti d'assicurazione, Generali pagherà solo la parte delle prestazioni che eccede la copertura prevista dall'altro contratto. Nell'ambito della presente assicurazione può essere tuttavia concesso un anticipo su tali prestazioni. Lei è tenuto a cedere le Sue pretese fino a concorrenza dell'anticipo concesso a una delle compagnie menzionate qui sopra.

Le disposizioni generali riguardanti la copertura Assistance flotta, fatti salvi gli articoli da 56 a 59 delle presenti condizioni figurano nelle Condizioni generali d'assicurazione per l'assicurazione veicoli a motore Flotta al punto A, le disposizioni particolari si trovano nella sezione Assistenza flotta.

Se le disposizioni generali applicano regole diverse alle varie coperture assicurative, per la copertura Assistenza flotta si applicano le regole dell'assicurazione di responsabilità civile.

57. Veicoli assicurati e persone assicurate

La sua assicurazione è valida solo per

- veicoli da turismo,
- le motociclette,
- gli autoveicoli,
- le roulotte automobili leggere,
- i camion fino a 40 t,
- le roulotte trainate fino a 7500 kg ed
- i rimorchi di meno di 750 kg a vuoto.

Il presente elenco è esaustivo.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa

- vetture a noleggio,
- veicoli per il trasporto di persone a scopi commerciali (ad es. taxi) e
- vetture di scuola guida se guidate da un insegnante di scuola guida.
- L'assistenza Flotta non tiene conto delle merci trasportate.

Sono assicurati

- lei come contraente (persona privata o azienda),
- lei come in quanto conducente o passeggero del veicolo assicurato.
- ai passeggeri del veicolo, 3 al massimo.

58. Quando e dove è valida l'assicurazione?

Le prestazioni Assistance sono valide solo se il suo viaggio non dura più di 90 giorni consecutivi.

59. Circostanze eccezionali

Europ Assistance non può essere ritenuta responsabile d'inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni attribuibili ad eventi quali:

- guerra civile
- guerra all'estero
- incertezza politica nota
- sommosse
- attacchi terroristici
- assembramenti
- rappresaglie
- limitazione della libera circolazione di persone e merci in casi singoli o di carattere generale
- scioperi
- eruzioni vulcaniche
- terremoti
- crolli di pareti di roccia
- franamenti
- valanghe
- tempeste
- cicloni
- inondazioni
- piene
- fissione nucleare o altri casi di forza maggiore

Europ Assistance non sarà ritenuta responsabile d'inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni in caso di ritardo e/o impossibilità di ottenere documenti necessari come ad esempio la licenza di circolazione.

Assistenza tecnica stradale

60. Eventi assicurati

L'assistenza Flotta copre le avarie del veicolo assicurato in seguito a:

1. Panne

Ha diritto ad aiuto in caso di panne. Per panne intendiamo qualsiasi difetto materiale meccanico o elettronico che fa sì che il veicolo debba essere portato in un garage o un'officina per la riparazione (soccorso stradale o traino). Ha diritto al soccorso stradale anche nei casi seguenti:

- Ha dimenticato la chiave del veicolo nel veicolo stesso.
- Ha smarrito la chiave del veicolo.
- Ha forato una gomma.
- Ha fatto rifornimento usando un carburante errato.

Non ha diritto alle prestazioni in caso di

- ritiro del prodotto,
- installazione di accessori,
- verniciatura e
- falso allarme.

2. Infortunio

Ha diritto ad aiuto in caso di infortunio.

Per infortunio intendiamo

- qualsiasi collisione,
- l'urto con un oggetto fisso o mobile,
- il ribaltamento,
- l'uscita di strada,
- incendio o esplosione,

che fa sì che il veicolo debba essere portato in un garage o un'officina per la riparazione (soccorso stradale o traino).

3. Furto

Ha diritto ad aiuto in caso di furto. Il veicolo è considerato rubato non appena lei sporge denuncia all'autorità competente (polizia) e invia una dichiarazione di furto a Europ Assistance.

4. Tentativo di furto

Ha diritto ad aiuto in caso di tentativo di furto. Per tentativo di furto intendiamo qualsiasi atto doloso che fa sì che il veicolo debba essere portato in un garage o un'officina per la riparazione (soccorso stradale o traino). Deve sporgere denuncia all'autorità competente (polizia) e recapitarne una copia a Europ Assistance.

61. Indisponibilità del veicolo

L'indisponibilità del veicolo inizia nel momento in cui viene lasciato nel garage più vicino. Il meccanico deve indicare la durata dell'indisponibilità nel momento in cui prende in carico il veicolo. L'indisponibilità termina quando i lavori di riparazione sono effettivamente conclusi

62. Fornitura di una vettura a noleggio

In caso di sinistro può noleggiare un veicolo sostitutivo disponibile nel luogo del sinistro. Per la vettura a noleggio valgono le normali disposizioni del noleggiatore (età minima, carta di credito ecc.).

L'assicurazione paga i costi per ripristinare la sua mobilità. L'assicurazione non paga i costi per il proseguimento dell'attività commerciale e non versa indennizzi in caso di mancata attività.

La scelta del mezzo di trasporto e della categoria di vettura a noleggio è di competenza di Europ Assistance.

63. Prestazioni di assistenza

1. Prestazioni in Svizzera:

1.1. Soccorso stradale/traino

Europ Assistance organizza e copre il soccorso stradale nel luogo del sinistro oppure traina il veicolo fino al garage più vicino. Ciò fino all'importo massimo di CHF 3000.-, o di CHF 5000.- al massimo se è necessario procedere a spese di salvataggio.

1.2. Indisponibilità del veicolo

1.2.1. Attesa dei lavori di riparazione

Può attendere nel luogo del sinistro che il suo veicolo sia riparato. Se a tal fine necessario, Europ Assistance le paga le spese dell'hotel (camera con colazione) per una notte fino a max. CHF 150.- per persona assicurata.

1.2.2. Trasporto dell'assicurato

Se non può aspettare che il suo veicolo venga riparato oppure quest'ultimo è stato rubato, Europ Assistance la aiuta a proseguire il viaggio. Può proseguire il suo viaggio fino alla destinazione o al domicilio risp. per gli stranieri può tornare alla sua dimora abituale in Svizzera con

- un biglietto ferroviario di 1ª classe oppure
- una vettura a noleggio (secondo l'art. 62) fino a max. 24 ore.

1.2.3. Ritiro del veicolo

Non appena la riparazione del veicolo è stata completata oppure il veicolo rubato viene ritrovato, può ritirarlo. A questo fine, lei (o una persona a sua scelta) riceve da Europ Assistance

- un biglietto ferroviario di 1ª classe
- oppure una vettura a noleggio (secondo l'art. 62) fino al massimo a 24 ore.

1.2.4. Riconduzione del veicolo (peso < 3500 kg)

Se la riparazione sul posto non è possibile entro 5 giorni, il suo veicolo viene trasportato fino al garage di cui si avvale abitualmente. Europ Assistance organizza e paga tale servizio fino a massimo CHF 3000.-.

Questa prestazione si applica unicamente alle vetture di peso inferiore a 3500 kg. Per le vetture di peso superiore, Europ Assistance applica le condizioni dell'art. 1.2.3.

1.2.5. Spese di parcheggio

Europ Assistance si fa carico delle spese di parcheggio fino a massimo CHF 250.-.

2. Prestazioni all'estero:

2.1. Soccorso stradale/traino

Europ Assistance organizza e copre il soccorso stradale nel luogo del sinistro oppure traina il veicolo fino al garage più vicino. Ciò fino all'importo massimo di CHF 3000.-, o di CHF 5000.- al massimo se è necessario procedere a spese di salvataggio.

2.2. Indisponibilità del veicolo fino a 48 ore

Può attendere nel luogo del sinistro che il suo veicolo sia riparato. In questo caso può scegliere tra pernottamento in hotel sul posto o utilizzo di una vettura a noleggio:

- Hotel: se necessario, Europ Assistance le paga le spese dell'hotel (camera con colazione) per massimo 2 notti fino a max. CHF 150.- a notte per persona assicurata.
- Vettura a noleggio: riceve una vettura a noleggio (secondo l'art. 62) per massimo 48 ore.

Questa prestazione non può essere combinata con «Ritiro del veicolo» (art. 2.3.3.).

2.3. Indisponibilità del veicolo di oltre 48 ore

2.3.1. Attesa dei lavori di riparazione

Può attendere nel luogo del sinistro che il suo veicolo sia riparato. In questo caso può scegliere tra pernottamento in hotel sul posto o utilizzo di una vettura a noleggio:

- Hotel: se necessario, Europ Assistance le paga le spese dell'hotel (camera con colazione) per massimo 5 notti fino a max. CHF 150.- a notte per persona assicurata.

- Vettura a noleggio: riceve una vettura a noleggio (secondo l'art. 62) per massimo 5 giorni.

Questa prestazione non può essere combinata con «Ritiro del veicolo» (art. 2.3.3.).

2.3.2. Trasporto dell'assicurato

Se non può aspettare che il suo veicolo venga riparato oppure quest'ultimo è stato rubato, Europ Assistance la aiuta a proseguire il viaggio. Può proseguire il viaggio fino alla destinazione o al suo domicilio in Svizzera risp. per gli stranieri alla sua dimora abituale in Svizzera con

- un biglietto ferroviario di 1^a classe o biglietti aerei di classe Economy, se il viaggio in treno dura più di 7 ore, oppure
- una vettura a noleggio (secondo l'art. 62) fino a max. 48 ore.

2.3.3. Ritiro del veicolo

Non appena la riparazione del veicolo è stata completata oppure il veicolo rubato viene ritrovato, può ritirarlo. A questo fine,

- lei (o una persona a sua scelta) riceve da Europ Assistance un biglietto ferroviario di 1^a classe o, se il viaggio in treno dura più di 7 ore, un biglietto aereo in classe Economy
- oppure una vettura a noleggio (secondo l'art. 62) fino al massimo a 48 ore.

2.3.4. Riconduzione del veicolo dall'estero (peso < 3500 kg)

Se la riparazione sul posto non è possibile entro 5 giorni lavorativi oppure il veicolo rubato è stato ritrovato ma non è utilizzabile, il suo veicolo viene trasportato fino al garage in Svizzera di cui si avvale abitualmente. Europ Assistance organizza e paga tale servizio fino a max. il valore attuale del veicolo. Se non è possibile lasciare il veicolo in questo garage, Europ Assistance sceglie il garage più vicino al suo domicilio. Europ Assistance riconduce il veicolo il prima possibile. Europ Assistance non risponde di ritardi non dovuti a propria colpa. Se il veicolo assicurato non viene ricondotto in Svizzera, Europ Assistance la aiuta con le formalità per la distruzione del veicolo. I costi di rottamazione o distruzione del veicolo sono a suo carico.

Questa prestazione si applica unicamente alle vetture di peso inferiore a 3500 kg. Per le vetture di peso superiore, Europ Assistance applica le condizioni dell'art. 2.3.3.

2.3.5. Spese di parcheggio

Europ Assistance si fa carico delle spese di parcheggio fino a massimo CHF 250.– per sinistro.

2.4. Spese per perizie

Europ Assistance paga max. CHF 250.– per l'accertamento dell'entità del sinistro e la motivazione della riconduzione.

2.5. Invio di pezzi di ricambio all'estero

Se sul luogo del sinistro non è possibile procurarsi pezzi di ricambio necessari per la riparazione, questi vengono ordinati e spediti sul luogo del sinistro il prima possibile da Europ Assistance. Europ Assistance può anticipare il prezzo d'acquisto dei pezzi di ricambio. In questo caso, lei deve pagare l'importo non appena riceve la fattura. Eventuali tasse doganali sono a suo carico.

2.6. Anticipo delle spese per riparazioni all'estero

Se può continuare il viaggio all'estero con il suo veicolo grazie a una riparazione, Europ Assistance può anticiparle max. CHF 2000.– per sinistro. Tale importo copre le riparazioni assolutamente necessarie. Non appena riceve la fattura per queste riparazioni, lei deve rimborsare l'anticipo a Europ Assistance entro 30 giorni. Se non è possibile effettuare la riparazione sul posto non riceve alcun anticipo

64. Esclusioni

Non sono assicurati i casi seguenti:

- le spese sostenute senza l'accordo di Europ Assistance e/o non espressamente previste dalle presenti condizioni complementari,
- le vetture non raggiungibili da un mezzo di soccorso stradale
- le spese non attestate da documenti giustificativi originali,
- i danni che sopravvengono durante la guida su piste o circuiti di gara o su superfici di circolazione destinate a tali scopi nonché in caso di partecipazione a corse di allenamento o a competizioni fuoristrada o durante dei corsi di guida. Sono tuttavia assicurati i danni che si verificano in Svizzera in occasione di lezioni di guida prescritte dalla legge e date da istruttori diplomati,
- le conseguenze dell'abuso di alcool, farmaci, droghe, stupefacenti e prodotti affini non prescritti dal medico,
- le conseguenze di atti intenzionali o fraudolenti commessi dall'assicurato o di tentativo di suicidio,
- le conseguenze dell'immobilizzazione di un veicolo per effettuare operazioni di manutenzione,
- i guasti ripetuti attribuibili alla mancata riparazione del veicolo (esempio: batteria difettosa) dopo il primo intervento di Europ Assistance,
- le avarie dovute a mancanza di carburante,
- le spese di riparazione del veicolo,
- il materiale e gli animali trasportati nel rimorchio,
- il furto di bagagli, materiali e oggetti vari rimasti nel veicolo, nonché degli accessori di quest'ultimo (in particolare l'autoradio),
- le spese di carburante, di pedaggio e di vignetta autostradale,
- le spese di franchigia non recuperabili in caso di noleggio del veicolo,
- le spese dovute all'eccessivo peso dei bagagli durante un viaggio in aereo e le spese di spedizione dei bagagli quando non possono essere trasportati con l'assicurato,
- le spese di ristorante (pasti e bevande) e le spese di telefono,
- le spese legate allo sprofondamento del veicolo,
- le avarie del veicolo assicurato dovute agli eventi descritti nell'art. 37 lett. d) delle Condizioni generali d'assicurazione Flotta come pure a scioperi, caduta di massi, frane, valanghe, tempeste, cicloni, inondazioni, acque alte e altre cause di forza maggiore.

Assistenza media alle persone

65. Assistance medica all'estero

1. Trasporto/Rimpatrio in Svizzera

Le prestazioni Assistance sono valide solo se il suo viaggio non dura più di 90 giorni. Se una delle persone assicurate subisce un infortunio durante il viaggio, i medici di Europ Assi-

stance contattano il medico sul posto per garantire un disbrigo ottimale nell'interesse della persona assicurata. Non appena lo stato di salute della persona assicurata lo permette, nel quadro delle disposizioni dei medici Europ Assistance organizza e paga:

- il rimpatrio della persona assicurata al suo luogo di domicilio oppure
- il suo trasporto, se necessario sotto sorveglianza medica, in un ospedale idoneo nelle vicinanze del suo luogo di domicilio. Il trasporto avviene mediante ambulanza, treno (prima classe, cuccetta o posto a sedere), volo di linea o volo per trasporti sanitari.

Previo accordo con i medici, Europ Assistance può provvedere a un primo trasporto della persona assicurata in un ospedale idoneo nelle vicinanze del luogo dove è avvenuto l'infortunio. In tal caso è Europ Assistance a organizzare un letto in questo ospedale.

Non appena i medici di Europ Assistance ritengono che lo stato di salute della persona assicurata permette di trasportarla senza sorveglianza medica, Europ Assistance organizza e paga il biglietto aereo di classe economy per il viaggio di ritorno al luogo di domicilio.

Questo trasporto può avvenire solo con il consenso dei medici di Europ Assistance e previo accordo con il medico nel luogo dell'infortunio. Per quanto riguarda il momento e il mezzo di trasporto e anche il luogo dell'eventuale degenza ospedaliera, valgono solo lo stato di salute della persona assicurata e le disposizioni in vigore della polizza sanitaria. Queste prestazioni non si possono aggiungere alla prestazione descritta all'art. 49 cifra 5 lett. a) CGA.

2. Anticipi per spese ospedaliere

Se la persona assicurata è ricoverata in ospedale durante il viaggio, allora ha diritto a un anticipo di CHF 5000.– per ogni sinistro da parte di Europ Assistance. Devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

- il trattamento deve avvenire previo consenso dei medici di Europ Assistance,
- il trasporto della persona assicurata non è possibile secondo i medici di Europ Assistance.

L'anticipo non è più dovuto a partire dal giorno in cui Europ Assistance può provvedere al trasporto della persona assicurata. L'anticipo viene addebitato alla persona assicurata in un secondo momento. Se l'importo dovuto non è versato entro 30 giorni, viene fatturato un interesse di mora del 5%.

3. Spese per persone di accompagnamento

a) Se la persona che ha subito l'infortunio viaggia accompagnata, vale quanto segue: se la persona assicurata è ricoverata in ospedale nel luogo dell'infortunio, Europ Assistance si assume le spese imprevedute per il pernottamento (camera e colazione) di una persona a lei vicina che si trova nel luogo dell'infortunio, al massimo CHF 150.– a notte per non più di 7 giorni. Sono escluse le spese per il vitto e le spese telefoniche.

b) Se la persona infortunata viaggia da sola, vale quanto segue: se la persona che ha subito l'infortunio viaggia senza essere accompagnata, Europ Assistance organizza e paga il viaggio di andata e ritorno di un accompagnatore all'ospedale nel luogo dell'infortunio, in treno (1a classe) o in aereo (classe economy) a partire dalla Svizzera. Questo però vale soltanto se sul luogo dell'infortunio non ci sono persone vicine alla persona che ha subito l'infortunio e se i medici di Europ Assistance ritengono che il trasporto della persona assicurata possa avvenire al più presto dopo sette giorni.

Anche in questo caso Europ Assistance copre le spese di pernottamento (camera e colazione) di al massimo CHF 150.– a notte per non più di 7 giorni.

Sono escluse le spese per il vitto e le spese telefoniche.

4. Soggiorno prolungato in albergo

Se lo stato di salute della persona assicurata non richiede un ricovero in ospedale né un rimpatrio, ma la persona infortunata non può affrontare il viaggio di ritorno, Europ Assistance paga le spese imprevedute per il soggiorno prolungato in albergo (pernottamento e colazione). Europ Assistance paga al massimo CHF 150.– a notte e per non più di 7 giorni. Sono escluse le spese per il vitto e le spese telefoniche.

5. Accompagnamento e assistenza dei figli

Se durante il viaggio la persona assicurata è ricoverata in ospedale sul posto e non può occuparsi dei propri figli che la accompagnano e che hanno meno di 16 anni, Europ Assistance organizza e paga il viaggio di andata e ritorno per un accompagnatore o una hostess. Questo vale però solo per accompagnare i bambini al luogo di domicilio in Svizzera, in treno (1a classe) o in aereo (classe economy). Le spese per i biglietti ferroviari o aerei dei bambini sono a carico della famiglia.

6. Acquisto di medicinali indispensabili

Se durante il viaggio la persona assicurata esaurisce senza colpa i medicinali che le erano stati prescritti prima della partenza, allora i medici di Europ Assistance le procurano i medicinali necessari o medicinali simili nel paese di viaggio. Se non dovessero riuscirci, Europ Assistance procura il medicamento in Svizzera e lo fa pervenire alla persona assicurata al più presto con il mezzo di trasporto più veloce.

I costi per l'acquisto e l'invio sono pagati da Europ Assistance. Le spese per l'acquisto sono anticipate da Europ Assistance e devono essere rimborsate entro 30 giorni dopo il rientro della persona assicurata in Svizzera. In caso contrario vengono fatturati interessi di mora del 5%.

7. Rimpatrio del cadavere in caso di decesso

Se una persona assicurata decede nel corso del viaggio, Europ Assistance organizza e paga il trasporto del cadavere fino al luogo della sepoltura in Svizzera.

Europ Assistance paga inoltre tutte le spese per i preparativi e le misure particolari adottate per il trasporto.

Questa prestazione non si può sommare alla prestazione descritta all'art. 49 cifra 5 lett. a) CGA. Europ Assistance partecipa inoltre ai costi della bara fino a un massimo di CHF 800.–.

Le ulteriori spese (funerale, corteo funebre, sepoltura) sono a carico della famiglia.

66. Assistance medica in Svizzera

Le nostre prestazioni includono:

- consulenza telefonica, assistenza e organizzazione prima, durante e dopo il ricovero in ospedale
- informazione e supporto per questioni mediche o riguardanti i possibili trattamenti
- informazioni su medici, terapeuti, cliniche, centri di salute, bagni termali e anche le relative discipline e i servizi
- invio di materiale informativo
- organizzazione di appuntamenti medici
- richiesta di offerte
- coordinamento del ricovero, della dimissione o dello spostamento in un altro istituto
- richiesta di informazioni circa lo stato di salute e la procedura
- organizzazione di: Spitex, riabilitazione, cure, case di riposo e di cura, aiuti domestici
- organizzazione di mezzi ausiliari speciali (stampelle, sedia a rotelle, letto elettrico, protesi, occhiali, apparecchi acustici, metti ausiliari ortopedici)
- organizzazione di trasporti per cure ambulatoriali
- servizi su richiesta (fiori, taxi ecc.)

67. Restrizione dell'estensione della copertura

(rel. agli artt. da 65 a 66 CGA)

Europ Assistance non può in alcun caso sostituire un servizio d'emergenza, come la polizia o i pompieri.

1. Non sono assicurati (a integrazione dell'art. 46 CGA):

- misure adottate e spese sostenute senza il consenso preventivo di Europ Assistance, e anche misure e spese non indicate in modo esplicito negli articoli 65–66 CGA.
- situazioni avvenute durante gli scioperi.
- il trasporto secondo l'art. 65 cifra 1 CGA per ferimenti lievi che possono essere trattati nel luogo dell'infortunio e che non causano l'interruzione o il termine del viaggio della persona assicurata,
- costi per bagagli in più sui voli aerei e spese di trasporto dei bagagli che non possono essere trasportati insieme alla persona assicurata,
- spese di vitto e spese telefoniche,
- spese per le quali non sono disponibili i giustificativi originali.

2. Rifiuto della responsabilità e forza maggiore

Europ Assistance non risponde dei danni se le prestazioni non possono essere fornite o se sono fornite in ritardo a causa di forza maggiore o di eventi come guerre civili o guerre esterne, instabilità politica, rivolte e disordini interni, atti terroristici, rappresaglie, limitazione della libera circolazione di persone e merci, sciopero, esplosioni o catastrofi naturali.